



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 777 DEL 22.02.2024

Corte Sportiva di Appello n. 16

Seduta del 22.02.2024

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Paolo Calcagni, Avv. Marco Buzzo

- visto il reclamo presentato dalla Società ASD Folgore Nocera avverso il provvedimento del Giudice Sportivo n. 446, di cui al C.U. n° 729 del 15/02/2024, relativo alla gara n° 3162 del Campionato Under 17 maschile Silver, con il quale veniva irrogata ammenda di Euro 40.00 per minacce collettive e frequenti [art. 27,5bd RG]; la squalifica campo per 1 gara per invasione del campo di gioco, commessa da più persone. [art. 29,3B RG]; l'ammenda di Euro 275.00 come commutazione della squalifica del campo per invasione del campo di gioco, commessa da più persone. [art. 29,3B RG]; l'ammenda di Euro 100.00 per tentativo di aggressione, comportamento minaccioso o gravemente offensivo, commesso da più persone, fuori del campo di gioco [art. 29,5B RG]; la squalifica campo per 2 gare per aggressione commessa da individuo isolato, fuori del campo di gioco [art. 29,6A RG]; l'ammenda di Euro 550.00 come commutazione della squalifica del campo per aggressione, commessa da individuo isolato, fuori del campo di gioco [art. 29,6A RG];
- sentito il sig. Gerardo Boccia, dirigente della reclamante società, il quale illustra il reclamo. Conferma che nessun tifoso è entrato nel tunnel degli spogliatoi al termine della gara;
- sentito il sig. Marco Palomba, allenatore della reclamante, il quale dichiara che durante la partita vi sono state delle proteste da parte dei tifosi del Nocera, mai sfociate in offese minacce. E' accaduto invece che il primo arbitro, durante il quarto periodo di gioco, si è rivolto verso uno dei genitori dei giocatori della squadra ospite con un gesto volgare. Nessuno dei tifosi della squadra ospite è entrato nel tunnel degli spogliatoi. Fino a quando è rimasto nel parcheggio del palazzetto non ha assistito ad alcun episodio increscioso accaduto tra tifosi e arbitro;
- sentito il secondo arbitro, sig. Andrea Criscuolo, il quale conferma quanto scritto nell'allegato al referto. Precisa, che all'uscita dagli spogliatoi all'uscita del palazzetto alcuni sostenitori della squadra ospite, in numero di 4 e più accerchiarono la loro automobile impedendo l'ingresso del primo arbitro nell'auto. Precisa altresì che una persona spinse la portiera dell'auto contro la gamba del primo arbitro, conducente del veicolo;
- irreperibile il primo arbitro all'utenza telefonica;
- rilevato che, all'esito dell'istruttoria espletata, trovano conferma le sanzioni irrogate dal giudice di prime cure esclusa quella di cui all'art. 29,3b r.g., non risultando provata l'invasione del campo da gioco, ma al limite di un'area esterna e pertinenziale allo stesso.

PQM

in parziale accoglimento del reclamo, commina alla società Folgore Nocera: l'ammenda di € 40,00, ai sensi dell'art. 27,5bd r.g.; l'ammenda di € 100,00, ai sensi dell'art. 29,5b r.g.; la squalifica del campo di gioco per due gare, ai sensi dell'art. 29,6a r.g., commutata in ammenda di € 550,00.

Dispone incamerarsi il 75% della tassa reclamo.

Napoli, 22 febbraio 2024

Il Presidente
Avv. Pasquale Raganati